

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| – Prof. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| – Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 14 dicembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso datato 23 marzo 2010 il ricorrente affermava che il 17 novembre 2009, un suo debitore si era recato presso la filiale inglese della resistente disponendo a suo favore n. 2 operazioni di bonifico, rispettivamente per GBP 180.000 e GBP 75.000 ma che, mentre il primo bonifico veniva eseguito correttamente, come da istruzioni impartite, con riferimento al secondo la relativa somma veniva convertita in euro, con conseguente trasferimento dell'importo pari a € 80.100,00.

In data 17 dicembre 2009, l'ordinante dei bonifici di cui sopra, inviava reclamo alla resistente, lamentando l'errata esecuzione del bonifico di GBP 75.000, avvenuta con conversione in euro per un importo pari a € 80.100,00.

Con mail del 5 gennaio 2010, il ricorrente, tramite la propria banca italiana presso la quale aveva un conto corrente in valuta, rappresentava nuovamente alla filiale inglese l'errata esecuzione della sopra citata operazione.

Il 18 febbraio 2010, tramite una consorella italiana, l'intermediario comunicava che "nella disposizione del bonifico non essendo stata fleggata la voce "Currency Payment to be sent in", il trasferimento era stato effettuato nella divisa del paese di destinazione come indicato nel modulo ...compilato".

Non soddisfatto della risposta ricevuta con il sopra citato ricorso il ricorrente, considerando arbitraria la detrazione effettuata dall'intermediario di GBP 737,00 per motivi non esplicitati e tenuto conto che l'ordine di bonifico di GBP 75.000 era stato tramutato in € 80.100 "ad un cambio estremamente penalizzante" chiedeva all' Arbitro Bancario Finanziario di "esprimere parere in merito alla questione", attesa la penalizzazione subita, "anche sotto il profilo del rischio di cambio".

L'intermediario resistente, consorella italiana della filiale inglese che aveva dato esecuzione al controverso bonifico, riceveva copia del ricorso solo in data 11 giugno 2010 e presentava le proprie controdeduzioni via pec il 29 luglio 2010 eccependo preliminarmente l'incompetenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, "ai sensi del combinato disposto dell'art. 115, comma 1, TUB



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(richiamato dall'art. 128-bis) e delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”.

Nel merito rilevava che “nonostante non avesse competenza per provvedere direttamente all'esame dello stesso [reclamo], poichéil fatto contestato concerneva l'operato della filiale inglese”, si era tuttavia attivato per prestare assistenza all'ordinante dell'operazione e rilevava, altresì, che il ricorrente non vantava un preciso danno economico né offriva elementi di valutazione al riguardo.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiedeva pertanto all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, di dichiararlo inaccoglibile tenuto conto che il ricorso ha ad oggetto attività che si sono svolte a Londra, in Inghilterra, e non sul territorio della Repubblica ex art. 115, comma 1 TUB e che, in mancanza dell'indicazione della divisa in cui effettuare l'ordine di bonifico, la Filiale inglese aveva correttamente eseguito lo stesso in EURO, ovvero nella divisa del Paese di destinazione.

Con mail del 6 agosto 2010, il ricorrente inoltrava ulteriori osservazioni facendo, in particolare, presente che:

- pur avendo il ricorso in oggetto attività svolta all'estero, la convenuta “è soggetto aderente alla rete Fin-Net” e pertanto l'ABF risulta competente;
- in assenza di una “prassi internazionale” che regoli l'applicazione arbitrale delle divise in bonifici transfrontalieri, la filiale inglese avrebbe dovuto ricontattare l'ordinate e chiedere conferma dei dati dell'operazione;
- il danno economico subito era “deducibile dalla differenza del cambio adottato il giorno 2.12.2009 (0,936) contro 0,904 che corrisponde al cambio ufficiale del giorno. Ciò implica una differenza di Euro 2.860,00”;
- a tale somma andrebbero aggiunti l'importo di GBP 737 “quale differenza della cifra addebitata all'ordinante (GBP 74.263,42) a fronte di una richiesta di bonifico pari a GBP 75.000” e l'importo di € 160,20, pari alle commissioni applicate dalla banca italiana ricevente il bonifico che non sarebbero state addebitate se l'importo fosse pervenuto in GBP e accreditato sul conto corrente valutario intestato al ricorrente;
- tale conto valutario, acceso appositamente per mantenere i fondi a disposizione in valuta, al cambio odierno (6.8.2010), “avrebbe generato una differenza dell'11%”.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 14 dicembre 2010.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare attiene alla ricevibilità del ricorso in oggetto.

Occorre infatti valutare la sussistenza della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario a decidere in merito alla controversia in relazione alla qualifica che il ricorrente assume nella vicenda.

Dalla narrativa dei fatti emerge che il ricorrente non ha, né ha avuto formalmente rapporti contrattuali con l'intermediario resistente che ha eseguito l'ordine di bonifico di un terzo e tale considerazione assume rilievo funzionale alla mancata possibilità di qualificare il ricorrente come “cliente”, così come definito dalla normativa di riferimento.

Come è noto infatti la Sez. I, § 3 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari stabilisce che “ Ai fini della presente disciplina si definiscono (...) “cliente”, il soggetto che ha o ha avuto con l'intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi la prestazione di servizi di investimento”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 462 del 09 marzo 2011

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve dunque ritenersi irricevibile per difetto di legittimazione attiva.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO